



# CITTA' DI MARIANO COMENSE

PROVINCIA DI COMO

\*\*\*\*\*

Settore Risorse Economico - Finanziarie  
Ufficio Tributi

Sito istituzionale:

[www.comune.mariano-comense.co.it](http://www.comune.mariano-comense.co.it)

Apertura al pubblico:

**dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 -  
SALVO RESTRIZIONI EMERGENZA COVID-19**

Tel. 031757213 – 233 – 238

Indirizzo E-mail:

[tributi@comune.mariano-comense.co.it](mailto:tributi@comune.mariano-comense.co.it)

Indirizzo PEC:

[comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it)

## **INFORMATIVA TARI 2021**

**Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - Deliberazione di C.C. n. 44/2020, come modificato con deliberazione di C.C. n. 46 del 28.06.2021.**

**Deliberazione approvazione rata acconto 2021 e scadenze – Deliberazione di C.C. n. 30 del 28.04.2021.**

**Deliberazione di approvazione Coefficienti e Tariffe – Deliberazione di C.C. n. 48 del 28.06.2021.**

La Tassa sui rifiuti – TARI è stata istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, quale componente servizi dell'Imposta Unica Comunale – IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di un immobile.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale – IUC, è stata abolita ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27.12.2019 con la conseguente abrogazione, a norma del successivo comma 780, dell'art. 1 commi 639 e seguenti, limitatamente alle disposizioni sull'Imposta Municipale Propria (IMU) e sulla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e quindi ad eccezione delle sole norme riguardanti la TARI.

A seguito di tali innovazioni normative, è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti con Deliberazione di C.C. n. 44 del 27.07.2020, lasciando vigente il precedente Regolamento Comunale IUC per le annualità sino al 31.12.2019.

Successivamente a seguito delle modifiche introdotte in materia di rifiuti dal D.lgs. 116/2020 di recepimento di n. 2 Direttive comunitarie del 2018, e del perdurare dell'emergenza pandemica da COVID-19 e successiva emanazione di interventi normativi del legislatore nazionale, al fine di contrastarne gli effetti sul tessuto economico sociale, sono state approvate, con deliberazione n. 46/2021 alcune modifiche al Regolamento Comunale TARI e conseguentemente è slittato il termine per l'approvazione delle tariffe 2021 sino al 30 luglio 2021.

Prima dell'ordinaria scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione, il Consiglio Comunale, ha provveduto ad approvare l'emissione di avvisi TARI in acconto pari al 50% del dovuto, calcolato sulla base delle tariffe 2020.

Ciò, nel rispetto di quanto dettato all'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011, come introdotto dal D.L. 34/2019 conv. con l. 58/2019, secondo cui i versamenti dei tributi, tra cui la Tassa sui Rifiuti – TARI, aventi scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre le rate scadenti successivamente potranno essere calcolate sulla base delle tariffe approvate per l'anno in corso, è stata approvata l'emissione di:

- **avvisi TARI in acconto del 50% dell'imposta annuale dovuta sulla base delle tariffe 2020, con scadenza 31 luglio 2021,**
- **avvisi a saldo, a conguaglio dell'imposta versata e dovuta, sulla base delle nuove tariffe 2021, approvate con deliberazione di C.C. n. 48/2021, con scadenza 02 dicembre 2021.**



La Tassa sui Rifiuti – TARI - è un tributo annuale dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali a qualsiasi titolo e anche di fatto, o aree scoperte, salvo limiti, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nelle zone del territorio comunale in cui è istituito e attivato il servizio di nettezza urbana.

Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché siano predisposti all'uso.

I locali ad uso abitativo si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o in presenza anche di uno solo degli allacciamenti ai servizi di energia elettrica e gas.

I locali ad uso non abitativo si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, macchinari, allacciamento o in presenza anche di uno solo degli allacciamenti ai servizi di energia elettrica e gas e comunque in vigore di licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali o segnalazione di inizio attività (SCIA), anche per sub ingresso presentata dal titolare/soggetto passivo ai competenti uffici.

E' tuttora in vigore l'addizionale provinciale, - Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale - nella misura fissata dalla Provincia per il 2021 del 5% del tributo.

### **DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO**

La tariffa viene così determinata:

- una quota fissa in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (spazzamento e lavaggio strade, costi amministrativi, costi comuni diversi, etc.);
- una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi sostenuti.

Il tributo è quindi commisurato, per la parte fissa alle superfici occupate e per la parte variabile, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di utenza e attività svolta.

Una migliore definizione dei criteri è disciplinata agli artt. 11 – 14 del Regolamento Comunale TARI, nonché nella Relazione allegata alla Deliberazione di C.C. n. 48/2021 di approvazione delle Tariffe 2021.

In base a tali criteri di determinazione, si distinguono le seguenti tipologie di utenza:

- utenze domestiche, ossia i locali di abitazione e le relative pertinenze;
- utenze non domestiche, ossia i locali e le aree connesse ove si svolgono attività economiche.

Per le utenze domestiche è prevista:

- una tariffa al mq. rapportata al numero di componenti del nucleo familiare, destinata a coprire la quota di costi fissi – *quota fissa*;
- una tariffa predeterminata applicata a ciascuna utenza soltanto in base al numero di componenti, destinata a coprire la quota di costi variabili – *quota variabile*.

Per le utenze non domestiche, sia la quota fissa che quella variabile vengono imputate con una tariffa al mq. identificando la categoria economica di appartenenza tra le 30 previste dal Regolamento comunale e relativa elencazione esemplificativa delle sottocategorie che rientrano nella macro categorie sopra dette.

Si comunica che dall'anno in corso, a norma dell'entrata in vigore del cd. "Canone Mercatale" i banchi di mercato sono assoggettati a tale ultimo prelievo in sostituzione anche della Tassa sui rifiuti. Inoltre, a seguito di quanto disposto dal D.lgs. 116/2020, sono escluse dalla corresponsione della TARI le aziende agricole ed attività connesse a norma dell'art 2135 del c.c., in quanto produttrici di rifiuti speciali.

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali, e per le utenze domestiche indipendentemente dall'acquisizione della residenza presso i medesimi locali; sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, e per le utenze domestiche, indipendentemente dall'emigrazione o cambio di residenza. Si avrà diritto al rimborso del tributo o all'abbuono dello stesso solo nel caso in cui sia stata presentata denuncia di cessazione nei termini di legge.

Ipotesi particolari sono regolate agli artt. 15, 16 e 20 del Regolamento Comunale TARI.

### **SOGGETTO PASSIVO E LOCALI E AREE TASSABILI**

Chiunque occupa o detiene, a vario titolo (proprietà, affitto, comodato, usufrutto, etc.) o anche di fatto, locali adibiti a qualsiasi uso (abitazioni, studi, uffici, laboratori, magazzini, negozi, etc.) ed aree scoperte operative, ad eccezione di aree scoperte che costituiscono pertinenza delle abitazioni (balconi, giardini...). In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria che rimane unica.

Si invitano i contribuenti a leggere le nuove definizioni di rifiuto urbano e speciale e a porre attenzione sull'abolizione della categoria dei cd. "Rifiuti speciali assimilati".

Si rimanda a quanto disposto dagli artt. da 4 a 10 del Regolamento Comunale TARI.

### **ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE (art. 20 del Regolamento Comunale TARI)**

Devono essere presentate all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo la data di inizio occupazione dell'immobile o dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate eventuali modificazioni, le seguenti denunce valide ai fini TARI:

- nuove iscrizioni;
- cambi di residenza (anche mantenendo il medesimo indirizzo), variazioni di superficie, variazione numero dei componenti del nucleo;
- cambio di denominazione ditta o intestazione o tipologia di attività;
- qualsiasi modifica che incida sul riconoscimento di riduzioni e/o esenzioni;
- cancellazioni conseguenti a trasferimento, decesso dell'intestatario utenza o cessazione di attività.

Le denunce vanno presentate compilando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi ed indicando necessariamente i dati catastali degli immobili occupati.

Nel caso di nuove iscrizioni o di variazione della superficie, alla pratica devono essere allegate le schede catastali dell'immobile e di eventuali pertinenze.

### **RIDUZIONI A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE (artt. 23-24 del Regolamento Comunale TARI)**

- abitazione con unico occupante, come da risultanze anagrafiche per i residenti o come da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti – riduzione del 25%;
- abitazioni e/o locali pertinenziali, tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo – riduzione del 30% in considerazione del numero degli occupanti dichiarati ai sensi dell'art. 25 o diversamente accertato;
- abitazione occupata da soggetti che risiedono o hanno la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero – riduzione del 30% in considerazione del numero degli occupanti dichiarati ai sensi dell'art. 20 o diversamente accertato;
- raccolta differenziata tramite compostaggio domestico (interventi tecnici organizzativi con minor produzione di rifiuti), nella misura del 10% del tributo;
- abitazione non locata né in comodato, posseduta da titolari di pensione in regime di convenzione internazionale con l'Italia – riduzione dei 2/3 del tributo.

Tali riduzioni trovano applicazione dall'anno successivo a quello in cui è presentata la relativa dichiarazione, salvo che contestuali all'inizio dell'occupazione.

### **RIDUZIONI/ESENZIONI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (artt. 10-23- 24bis-45 del Regolamento Comunale TARI):**

- locali diversi dalle abitazioni e dalle aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per periodi non superiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o a seguito di presentazione di segnalazione presentata dal titolare/soggetto passivo agli Uffici competenti (S.C.I.A.) – riduzione del 30% ed applicazione della tariffa corrispondente alla categoria di attività esercitata;
- locali diversi dalle abitazioni e dalle aree scoperte, dotate di arredamento o anche solo di uno solo degli allacciamenti ai servizi di energia elettrica e gas, a disposizione del soggetto passivo a qualsiasi titolo, sebbene non utilizzato per revoca degli atti abilitativi o in caso di liquidazione volontaria o liquidazione coatta, o procedura concorsuale, senza autorizzazione alla prosecuzione dell'attività - riduzione del 30% ed applicazione della tariffa relativa alla categoria di attività "3 – Autorimesse e magazzini senza vendita".
- esenzione delle superfici ove si producono rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, o residui di lavorazione qualora gli stessi siano riutilizzati nello stesso ciclo produttivo, dietro presentazione di apposita completa ed esaustiva documentazione (planimetrie, formulari, MUD, perizie...); si rinvia, per ulteriore specificazione della fattispecie, all'art. 10 del Regolamento Comunale TARI;
- riduzione forfettaria, in base alla tipologia di attività esercitata, delle superfici, non altrimenti individuabili, ove si producono in modo promiscuo rifiuti speciali e rifiuti urbani, dietro presentazione di apposita completa ed esaustiva documentazione (planimetrie, formulari, MUD, perizie...); si rinvia, per ulteriore specificazione della fattispecie, all'art. 10 del Regolamento Comunale TARI;
- riduzione del tributo nella sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, nell'anno precedente, direttamente o tramite soggetti autorizzati, sino ad un massimo del 60% della tariffa dovuta per la corrispondente categoria di utenza e sarà applicata proporzionalmente a condizione che la quantità di rifiuti, ad eccezione degli imballaggi terziari, per legge non assimilati ai rifiuti urbani, recuperati abbia un valore minimo pari al 10% della produzione di rifiuti calcolata mediante applicazione del coefficiente  $K_d$  moltiplicato per la relativa superficie dichiarata dal contribuente. Tale riduzione sarà applicata a consuntivo, in compensazione sul tributo dovuto per l'anno seguente, sulla base di n. 3 scaglioni (10-30-60%) con approssimazione allo scaglione superiore);
- riduzione del 10% (solo quota variabile) per le ditte produttrici o distributrici di beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono le eccedenze ad associazioni assistenziali o di volontariato (anche per alimentazione animale), dietro presentazione di apposita documentazione;

- riduzione del 30% ai gestori di pubblici esercizi che rinunciano espressamente all'utilizzo di *slot machine*, *videolottery* o altri apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali;
- esenzione parte variabile della tariffa per opzione di uscita dal servizio pubblico per avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti – tutte le indicazioni all'art. 24-bis de l nuovo Regolamento Comunale.

La domanda di esenzione e/o riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo casi particolari di cui agli artt. 24-bis e 25 del Regolamento Comunale TARI, allegando la documentazione richiesta e riferita allo smaltimento o avvio al recupero effettuato nel corso dell'anno solare precedente alla richiesta. In assenza della predetta documentazione, l'agevolazione eventualmente concessa per gli anni precedenti viene revocata.

L'opzione di uscita dal servizio pubblico deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno, e decorre dall'anno successivo. Con tale opzione, l'utente non domestico si impegna a non conferire rifiuti urbani al servizio pubblico per n. 5 anni.

### **AGEVOLAZIONI SOCIALI (art. 26 del Regolamento Comunale TARI)**

Sono esenti dal tributo le abitazioni occupate da nuclei familiari assistiti economicamente in modo permanente dal Comune, tramite segnalazione degli uffici competenti.

A seguito dell'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da COVID-19, dichiarata dall'OMS in data 11.03.2020 e i diversi interventi normativi ad opera del legislatore nazionale al fine di contrastarne gli effetti sul tessuto economico sociale, saranno deliberate per le utenze non domestiche, interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio della propria attività, a valere sulla rata a saldo, apposite riduzioni, come previsto dall'emanando decreto, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Sostegni bis, D.L. n. 73/2021 e finanziate con il cd. "Fondo Funzioni Fondamentali" di cui allo stesso articolo. Di tali riduzioni, si darà ampia divulgazione nel corso dell'anno.

### **TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO (art. 28 del Regolamento Comunale TARI)**

Il tributo deve essere pagato annualmente, previo ricevimento dell'avviso di pagamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati. L'avviso contiene tutti gli elementi necessari all'individuazione dell'obbligato e alla determinazione della tariffa; lo stesso contiene tutti gli elementi determinati a norma dell'art. 7 della l. 212/2000 e della Delibera ARERA n. 444/2019.

In particolare, viene evidenziata l'eventuale situazione debitoria relativa ai precedenti anni 2019/2020.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modelli F24, precompilati e recapitati insieme all'avviso.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione (entro la scadenza della prima rata) o alle singole scadenze.

Qualora l'avviso di pagamento non venga correttamente recapitato, i contribuenti sono invitati a recarsi presso l'Ufficio Tributi per ritirare copia del medesimo, unitamente ai modelli F24 per il pagamento.

Il Codice Tributo per il versamento della TARI tramite F24 è il 3944.

### **VERIFICHE, ACCERTAMENTI E SANZIONI (artt. 31-32 del Regolamento Comunale TARI):**

La legge stabilisce che siano sanzionati i contribuenti che non presentino la denuncia di iscrizione o variazione, o che presentino una denuncia non veritiera.

In particolare, è previsto che:

- per l'omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione dal 100 al 200% del tributo o del maggior tributo dovuto, con un minimo di € 50,00;
- per denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% del maggior tributo dovuto, con un minimo di € 50,00;
- per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti richiesti dall'Ufficio è prevista la sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

**TABELLA TARIFFE TARI – ANNO 2021 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.06.2021)**

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€*mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	0,338041	43,066107
2 componenti	0,397198	48,234040
3 componenti	0,443679	62,015194
4 componenti	0,481708	75,796349
5 componenti	0,519738	99,913369
6 o piu` componenti	0,549317	117,139812

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>		
<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€*mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€*mq/anno)</b>
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,234244	0,791686
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,209771	0,705321
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,307664	1,037829
06 - Esposizioni, autosaloni	0,178305	0,607439
07 - Alberghi con ristorazione	0,744687	2,515403
08 - Alberghi senza ristorazione	0,354863	1,197605
09 - Case di cura e riposo	0,437023	1,471097
10 - Ospedali	0,451008	1,518598
11 - Uffici e agenzie	0,797130	2,688135
12 - Banche, studi professionali ed istituti di credito	0,319901	1,086050
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,629313	2,126757
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,943970	2,883537
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,374966	1,266338
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,673890	2,274659
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,323397	1,096845
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,437023	1,437990
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,321649	1,083891
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,381084	1,123835
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,515155	6,573875
23 - Mense, birrerie, amburgherie	2,084425	5,726051
24 - Bar, caffè, pasticceria	1,791795	4,669510
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,447421	4,894781
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,368756	4,620569
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,506765	5,638726
28 - Ipermercati di generi misti	1,436932	4,847279
30 - Discoteche, night club	0,773530	2,232555